



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo "Grazie Tavernelle"

60128 Via G. Verga, 2 Ancona - tel. 071/895208

C.M. ANIC82000A ≈ C.F. 93084540421

E-mail anic82000a@istruzione.it / anic82000a@pec.istruzione.it / www.grazietavernelle.edu.it



Circolare n. 73

Ancona, 30/10/2023

Al personale Docente e A.T.A.

Oggetto: Direttiva sulla documentazione da presentare per la fruizione dei benefici Legge n. 104/92 art. 33 per l'anno scolastico 2023/2024, per accompagnamento a familiari portatori di handicap e modalità di comunicazione delle relative assenze

Facendo seguito e richiamando le disposizioni normative di cui alla Legge 183/2010 e alle circolari attuative INPS e per rendere compatibili tutte le richieste di permessi di cui all'oggetto con le esigenze organizzativo-didattiche dell'istituzione scolastica, si comunicano le seguenti direttive:

Prima istanza

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata al Dirigente Scolastico dell'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92, per i cui criteri e termini si rimanda al testo della legge e disposizioni successive, in particolare l'art. 24 lettera 4, della L. 183/2010. Alla domanda vanno allegati:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio contenente i dati del richiedente e dell'assistito secondo i criteri stabiliti (con l'indicazione della residenza dell'assistito qualora non convivente con il richiedente);
- Copia del documento di identità dell'assistito;
- Verbale della Commissione Medica dell'A.S.L. Competente attestante lo stato di handicap grave secondo l'articolo 3, comma 3 lettera c della Legge 104/92 (rivedibile o non rivedibile - permanente).

Conferma dell'istanza presentata negli aa.ss. precedenti

Ogni dipendente, docente e ATA è tenuto, in ossequio alle modalità di cui agli art.75 e76 del DPR 445/2000 e sue modifiche e integrazioni, a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all'a.s. precedente, allegando la documentazione medica aggiornata comprovante la sussistenza del requisito.

Perdita, eventuale, del beneficio della Legge 104/92

Ogni dipendente deve comunicare con tempestività alla dirigenza scolastica ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

Modalità di comunicazione delle assenze

Come è noto, in ottemperanza all'art. 33 comma 3 della succitata L. 104/92, si possono fruire alternativamente:

- Permessi giornalieri, fino a n. 3 giorni per ciascun mese dell'anno (da rapportarsi alle giornate lavorative nel caso di contratti part-time verticali, nella misura di un terzo dell'orario complessivo per ogni giornata maturata e da fruire)
- Permessi orari (modalità frazionata) fino a 18 ore complessive per mese (da rapportarsi al totale delle ore lavorative per contratti part-time nella proporzione indicata sopra), in ogni caso per un orario non superiore alla metà dell'orario lavorativo giornaliero.

La Circ.13 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 6/10/2010, ultimo comma, art. 7, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, recita: *“Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa”*. Pertanto, si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili di fruizione dei permessi ovvero, in alternativa, a comunicarne la relativa fruizione con congruo anticipo (almeno 5 giorni prima), fermo restando la possibilità, da parte del dipendente, di modificare la giornata programmata in precedenza per la fruizione del permesso per garantire un'adeguata assistenza al disabile, per motivazioni urgenti.

Si ricorda, con l'occasione, il contenuto dell' art.15, comma 6, del CCNL 2006/09, in base al quale i permessi di cui all'art.33 della ex L.104/92 devono essere fruiti dai docenti possibilmente in giornate non ricorrenti.

La presente direttiva ha validità fino a nuova disposizione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Silvia Del Monte